SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A5031

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1997, n. **254**.

Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali; istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1245):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 settembre 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 novembre 1996; 11, 17, 18, 19 dicembre 1996; 14, 15, 21, 23 gennaio 1997; 6, 11, 12, 13, 25, 26, 27 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 6 marzo 1997 (atto n. 1245/*A* - relatore sen. CALVI).

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 1997 e approvato il 26 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3483):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° aprile 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 5, 11, 18, 24 giugno 1997; 1 e 7 luglio 1997.

Esaminato in aula il 7 luglio 1997 e approvato l'8 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari).* — 1. *(Omissis).*

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale.

3) delitti commesi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-

venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

— Il testo vigente dell'art. 644 del codice penale è il seguente:

«Art. 644 *(Usura).* — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 3, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno (di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale);

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

— Il testo vigente dell'art. 648-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 648-*bis (Riciclaggio).* — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

— Il testo vigente dell'art. 2621 del codice civile è il seguente:

«Art. 2621 *(False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi).* — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».

— Il capo I del titolo II del libro II del codice penale riguarda: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

— Il testo vigente degli articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335 del codice penale è il seguente:

«Art. 329 *(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica).* — Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni».

«Art. 331 *(Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).* — Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione».

«Art. 332 *(Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio).* — Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione».

«Art. 334 *(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).* — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia».

«Art. 335 *(Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).* — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa». Il testo vigente degli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è il seguente:

«Art. 216 *(Bancarotta fraudolenta)*. — È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

«Art. 222 *(Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice)*. — Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili».

«Art. 223 *(Fatti di bancarotta fraudolenta)*. — Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216».

— La legge 20 giugno 1952, n. 645, reca: «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) alla Costituzione».

— La legge 25 gennaio 1982, n. 17, reca: «Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2».

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, è il seguente:

«Art. 2. — Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare è del tribunale».

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». Il testo vigente dell'art. 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646, è il seguente:

«La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa».

— La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, reca: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione». Il testo vigente degli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 6. — 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati».

«Art. 11. — 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale».

— Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 reca: «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Il testo vigente dell'art. 6 (Disposizioni processuali), commi 3 e 4, è il seguente:

«3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654».

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario». Il testo vigente degli articoli 7-*ter* e 48, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è il seguente:

«Art. 7-*ter* *(Criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti)*. — 1. L'assegnazione degli affari penali è operata, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi e giudici. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento.

Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito».

«Art. 48 *(Composizione dell'organo giudicante)*. — *(Omissis)*.

In materia civile il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti:

1) nei giudizi di appello;

2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;

3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;

4) nei procedimenti in camera di consiglio;

5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117».

— Il testo vigente dell'art. 341 (Giudice dell'appello), comma 2, del codice di procedura civile, è il seguente: «L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

97G0292

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1997, n. 255.

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 676.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Semplificazioni ed esoneri

1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis.* La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)*, individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*;

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*;

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, lettera *b)*, da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera *l)* e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifistazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di *referendum,* a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-*bis* e 5-*ter,* nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-*bis*, lettera *a)* e 5-*ter,* lettere *a)* e *m),* dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-*bis*, lettera *b),* dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-*ter* deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.».

Art. 2.

Termine

1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c), d)* ed *e),* dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, suil'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *f),* della legge n. 676/1996 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-e) (omissis);

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di procedura

penale; ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il D.Lgs. n. 123/1997 reca: «Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 675/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7 *(Notificazione).* — 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessi cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera resonsabile il notificante;

f) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera *d),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-*bis*. La notificazione in forma semplificata puo non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere *b), c) e)* e *g),* individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrti in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.

5-*ter*. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non e soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b);*

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e),* con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli all'art. 13, comma 1, let-tera *e);*

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, lettera *b),* da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relatiamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volantariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera *l)* e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia, di cui all'art. 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di *referendum*, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle

categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

5-*quater.* Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-*bis* e 5-*ter*, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-*bis*, lettera *a)*, e 5-*ter*, lettere *a)* e *m)*, dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-*bis*, lettera *b)*, dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

5-*quinquies.* Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-*ter* deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 675/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 41 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, dal 1° aprile 1998 al 30 giugno1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'autorita per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

97G0293

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 giugno 1997, n. **256**.

Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, ed in particolare l'articolo 21, comma 7, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività di cui all'articolo 21 della medesima legge;

Acquisito sullo schema di decreto in questione il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — sezione interprofessionale — espresso nella riunione del 19 marzo 1996;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, terzo comma;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Visto il parere del Ministero di grazia e giustizia espresso con nota n. 3887-44/18-9 in data 27 maggio 1997 su specifica richiesta del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1997, n. 61625;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato «Consorzio», si

intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992, la protezione, la corretta applicazione delle norme, nonché la valorizzazione della relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (I.G.T.).

2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina tecnico-viticola ed enologica delle due categorie di vini, in prosieguo la dicitura «denominazione di origine o indicazione geografica tipica» viene indicata unitariamente con il termine «denominazione».

3. Il Consorzio è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.

4. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni anche per più denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purché, in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o contigue.

5. Eccezionalmente può essere riconosciuto un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992.

Art. 2.

Statuto

1. Lo statuto consortile contiene i seguenti elementi:

a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;

b) le modalità per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento;

c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

d) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

e) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte;

f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;

h) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

1) una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

2) una quota annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio ed associati.

2. Il consorzio che è competente per più denominazioni assicura in seno al consiglio di amministrazione una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.

3. Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», previo parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato «Comitato nazionale». Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.

Art. 3.

Rappresentatività nell'ambito della denominazione

1. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge n. 164 del 1992, si calcola verificando:

a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione ed il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, ed il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di rivendicazione delle uve.

2. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 1 si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 1 e 3 della legge n. 164 del 1992, i rapporti di rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 devono essere riferiti agli ultimi due anni precedenti le richieste di cui trattasi.

4. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Comitato nazionale. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 3, della legge n. 164 del 1992 vengono sospese.

5. Qualora si costituiscano due consorzi per la stessa denominazione, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 viene rilasciata esclusivamente al consorzio che esprime la maggiore rappresentatività, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarmente costituiti qualora esprimano una rappresentatività di almeno il 20%, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tale caso, per i successivi due anni a decorrere dal predetto termine, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 della legge n. 164 del 1992.

7. I consorzi di nuova costituzione ed i consorzi riferiti a nuove denominazioni, riconosciute con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, si intendono regolarmente costituiti qualora raggiungano il 20% di rappresentatività ed in tali casi, per i successivi due anni a decorrere dalla costituzione dei consorzi stessi, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali.

Art. 4.

Incarico di vigilanza nei confronti degli associati

1. Il Consorzio che sia in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 19, comma 1, lettere *a), b), c), d),* della legge n. 164 del 1992 può chiedere di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della stessa legge n. 164 del 1992 nei confronti dei propri affiliati. A tal fine il Consorzio presenta formale richiesta al Ministero corredandola della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguate ai compiti richiesti;

d) attestazione della competente camera di commercio concernente i requisiti di rapprresentatività nei confronti della denominazione. Nel caso di consorzi che operano per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viena rilasciata dalla camera di commercio della provincia in cui ha sede legale il Consorzio, sentite le camere di commercio interessate.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *b),* della legge n. 164 del 1992, lo statuto del Consorzio deve prevedere una equa rappresetanza nel consiglio di amministrazione di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati). A tal fine, per l'elezione del consiglio di amministrazione, nella relativa assemblea, il voto di ciascun associato ha un valore ponderale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) e stabilito con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del presente regolamento.

3. Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d),* della legge n. 164 del 1992, nel rispetto della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1988 e del decreto legislativo attuativo n. 480 del 4 dicembre 1992, non può gestire in modo diretto o indiretto alcun marchio collettivo che contenga il nome della denominazione e che sia riservato ai soli associati, ma può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo unico, comma 3, lettera *l)* del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

4. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio l'incarico di vigilanza specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'incarico stesso.

5. Il Consorzio che ha ottenuto l'incarico di vigilanza è tenuto a:

a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

b) comunicare al Ministero entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni iniziativa relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

Art. 5.

Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992

1. Il Consorzio avente i requisiti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento può richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della stessa legge n. 164 del 1992.

2. Le procedure e la documentazione per la concessione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 sono quelle indicate all'articolo 4 del presente regolamento. La relazione tecnico-amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, in merito alla disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguati ai compiti deve essere riferita alle specifiche funzioni richieste nell'ambito di quelle previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.

3. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, autorizza il Consorzio a svolgere alcune o tutte le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 specificando i limiti di tempo e di operatività connessi all'autorizzazione di cui trattasi.

Art. 6.

Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992

1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'abito di quanto previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non può in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo.

3. L'attività di vigilanza è diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992.

4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformità e simultaneità operativa sul territorio nazionale.

5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per l'espletamento di alcune attività previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 si attua nei modi appresso specificati:

a) l'attività di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali è effettuata secondo le direttive generali di cui al comma 4. Le irregolarità, le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai consigli interprofessionali in tale attività di vigilanza devono essere immediatamente comunicati all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992;

c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio interprofessionale può contribuire all'espletamento delle attività connesse alla distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute;

d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimico-fisiche previste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992 per la propria denominazione può esercitare l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo *c)* e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio può altresì avvalersi di un laboratorio convenzionato, purché autorizzato dal Ministero. Più consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito.

6. I consorzi che effettuano attività di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalità stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, può essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante.

7. Ai fini dell'espletamento delle attività propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.

Art. 7.

Disposizioni particolari

1. I responsabili e i funzionari dei consigli interprofessionali e dei consorzi incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o all'espletamento delle

funzioni previste dall'articolo 21 del regolamento, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.

2. L'Ispettorato centrale repressione frodi vigila sull'attività dei consigli interprofessionali e dei consorzi regolarmente costituiti o incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. Lo stesso Ispettorato centrale repressione frodi in presenza di irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di controllo operata dagli organismi in questione, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui gli organismi stessi sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di cui trattasi, propone l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della relativa autorizzazione.

3. Più consorzi possono utilizzare le stesse strutture amministrative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 164 del 1992 purché per ciascun consorzio sia garantita l'autonomia nell'ambito delle attività indicate negli articoli 16, 19 e 21 della legge n. 164 del 1992 e la riservatezza delle relative decisioni. Stesso criterio è da osservarsi in caso di utilizzazione di strutture esterne al consorzio ed operanti per più denominazioni ed in caso di partecipazione del Consorzio a organismi rappresentativi a base più ampia.

Art. 8.

Termini di applicazione e disposizioni transitorie

1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione.

2. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992 è il seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, concerne la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 19, 20 e 21 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«Art. 19 (*Consorzi volontari di tutela*). — 1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei cenfronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano né direttamente né indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7.

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'art. 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa».

«Art. 20 (*Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche*). — 1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'art. 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOGG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.

3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'art. 19, comma 1.

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7»

«Art. 21 (*Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali*). — 1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione:

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'art. 17, comma 9, d'intesa con le regioni

3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito.

a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica,

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine

4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

5 I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'art. 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'art. 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Il D.P.R. n. 348 del 20 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 132 dell'8 giugno 1994, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.

Note all'art 4:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n 164/1992 vedi nota all'art. 3.

— La direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella G.U C.E. n. L 40 dell'11 febbraio 1989, e il decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n 480, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1992, sono concernenti al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

— Il testo dell'articolo unico, comma 3, lettera *l)*, del D.M. 22 aprile 1922 è il seguente.

«3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere altresì stabiliti:

a)-i) (omissis);

l) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione».

Nota all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 19 e 21 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 19 e 21 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3

— Il testo degli articoli 28, 29 e 30 della citata legge n. 164/1992 è il seguente

«Art. 28 (*Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche*) — 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria" o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata».

«Art. 29 *(Omissioni di denunce e falsità)*. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza».

«Art. 30 *(Violazioni in materia di etichettatura)*. — 1. Chiunque viola le le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 164/1992 è il seguente:

«Art. 13 *(Analisi chimico-fisica ed esame organolettico)*. — 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professinali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le riegioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 21 e dell'art. 19 della legge n. 164/1992 vedi la nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«Art. 16 *(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola)*. — 1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'art. 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le cmere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'art. 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, devono annualmente:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, e dei predetti consili interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro de vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lettera *c),* nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'art. 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'art. 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione».

Nota all'art 8:

— Il D.M. 13 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, concerne la disciplina all'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

97G0289

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 luglio 1997

Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facoltà universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 11 maggio 1997, n. 127;

Rilevato che ai sensi del comma 112 dell'art. 117 della citata legge n. 127/1997 si deve provvedere alla definizione di criteri che disciplinano la chiamata diretta, da parte della facoltà, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama;

Decreta:

Articolo unico

1. Le università, accertata la disponibilità di posti di ruolo di prima fascia e delle relative risorse finanziarie, su proposta dei consigli di facoltà, possono provvedere alla loro copertura mediante chiamata diretta di eminenti studiosi, italiani o stranieri, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere;

siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;

abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

2. La proposta di chiamata deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà e contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso.

3. La suddetta delibera, unitamente alla documentazione attestante il possesso di uno dei sopra individuati requisiti, è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alla qualificazione dell'istituzione straniera ed alla posizione rivestita dall'nteressato con riferimento anche al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, autorizza la chiamata.

4. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina a professore ordinario determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di posizione e di ogni altro elemento di valutazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A6180

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1997.

Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede a Bellaria (Rimini), via Rossini, 2, in forza del citato decreto 15 novembre 1996 n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che l'Istituto Giordano S.p.a. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Giordano S.p.a. è autorizzato al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo *B*.

2. L'istituto Giordano S.p.a. è altresì autorizzato al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli *C, D* ed *E*, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale l'Istituto Giordano S.p.a. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il periodo di validità l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A6286

DECRETO 30 luglio 1997.

Autorizzazione all'I.M.Q. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista l'istanza con la quale l'I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità, con sede a Milano, via Quintiliano, 43, in forza del citato decreto 15 novembre 1996 n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che l'I.M.Q. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. L'I.M.Q. è autorizzato al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo *B*.

2. L'I.M.Q. è altresì autorizzato al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli *C, D* ed *E*, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale l'I.M.Q. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Entro il periodo di validità l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A6287

DECRETO 30 luglio 1997.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede a Rho (Milano), via Moscova, 11, in forza del citato decreto 15 novembre 1996, n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo *B.*

2. L'istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è altresì autorizzato al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli *C, D* ed *E,* di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Entro il periodo di validità l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A6288

DECRETO 30 luglio 1997

Autorizzazione alla società Anccp S.r.l. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad

acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400kW;

Vista l'istanza con la quale la società Anccp S.r.l., con sede a Milano, via Bronzino, 3, in forza del citato decreto 15 novembre 1996, n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che la società Anccp S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Anccp S.r.l. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo *B*.

2. La società Anccp S.r.l. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli *C, D* ed *E*, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale la società Anccp S.r.l. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il periodo di validità l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A6289

DECRETO 30 luglio 1997.

Autorizzazione alla società Gastec Italia S.r.l. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista l'istanza con la quale la società Gastec Italia S.r.l., con sede a San Vendemiano (Treviso), via Treviso, 32/34, in forza del citato decreto 15 novembre 1996, n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che la società Gastec Italia S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Gastec Italia S.r.l. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo *B*.

2. La società Gastec Italia S.r.l. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli *C, D* ed *E*, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale la società Gastec Italia S.r.l. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il periodo di validità l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con

effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A6290

DECRETO 31 luglio 1997.

Nomina del commissario nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministero dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985 con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi da noleggio), l'impresa individuale Achille Lauro, la S.r.l. Sneg, la S.p.a Co.Gra.Me., la S.r.l. Marine Treding Services, la S.p.a. Lauro transoceanica line service e la S.p.a. La Riviera;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, 22 giugno 1983, 5 agosto 1989, 10 dicembre 1989, 12 gennaio 1990, 31 marzo 1993 concernenti la nomina dei commissari del gruppo Flotta Lauro ed in particolare il decreto in data 29 agosto 1994 con il quale il dott. Bruno del Maro è nominato commissario unico nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria sopracitate;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 gennaio 1997 con il quale, in considerazione della complessità della gestione commissariale delle società del gruppo Flotta Lauro e della necessità di verificare ed accelerare le operazioni della liquidazione al fine di pervenire alla chiusura della procedura, si è provveduto alla integrazione dell'organo commissariale con la nomina di ulteriori due commissari, nelle persone del dott. Giorgio Zanetti e dell'avv. Fabio Franchini con le funzioni di coordinatore del collegio;

Vista la nota in data 25 giugno 1997 con la quale il dott. Bruno Del Maro ha rassegnato le dimissioni dall incarico di commissario in seno all'ufficio commissariale delle imprese del gruppo Flotta Lauro, in relazione ai contrasti insorti con l'amministrazione vigilante nell'ambito di un procedimento di revoca dall'incarico;

Ritenuto di accettare le predette dimissioni;

Vista la nota in data 9 luglio 1997, con la quale il dott. Giorgio Zanetti è intervenuto nel procedimento di reintegrazione del collegio commissariale ponendo a disposizione il mandato, ai fini delle più opportune determinazioni dell'autorità vigilante;

Considerata l'opportunità di confermare nelle funzioni, quale commissario unico, l'avv. Fabio Franchini, già coordinatore del collegio, rinviando ad una attenta verifica del programma di lavoro da svolgere e delle connesse esigenze di tipo organizzativo, la valutazione dell'opportunità di ripristinare la struttura collegiale dell'organo commissariale;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Flotta Lauro è confermato nell'incarico, con le funzioni di commissario unico, l'avv. Fabio Franchini, nato a Garavate (Varese) il 24 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6255

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1997.

Abrogazione del decreto ministeriale 29 dicembre 1992, concernente la rappresentanza in dogana per l'espletamento delle operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio datato 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed in particolare l'art. 5;

Considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1993, sono contrastanti con le disposizioni previste dal richiamato art. 5 del codice doganale comunitario, giusto quanto statuito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la decisione 9 febbraio 1994 nella causa C-119/92 contro lo Stato italiano;

Considerato altresì che è opportuno prevenire la conclusione della procedura di infrazione n. 95/2239 in materia di rappresentanza in dogana attualmente in corso contro lo Stato italiano;

Considerato comunque che non sussistono norme che attribuiscono al Ministro delle finanze il potere di stabilire, con proprio decreto e in via generale, quali soggetti siano ammessi ad espletare le operazioni doganali;

Vista la sentenza n. 1460 del 21 novembre 1994 della II sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato parzialmente l'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale citato;

Ritenuto che a tal fine occorre abrogare il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1993, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1997

Il Ministro: VISCO

97A6256

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1997.

Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;

Sentitata la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria sono quelle stabilite dai seguenti articoli.

Art. 1.

Organizzazione dell' attività intramuraria

1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle eventuali direttive regionali in materia e alle presenti linee guida, adottano, sentite le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Il regolamento, in particolare:

a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare — in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione — per le attività libero-professionali;

b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se é contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura;

c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, negli spazi e posti letto individuati;

d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero professionale;

e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;

f) definisce le modalità per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attività libero-professionale, nonché, sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;

g) fissa i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di cui al comma 3.

3. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.

4. L'attività libero-professionale é prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

5. Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attivita libero-professionale.

6. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, sono adottati previa intesa con le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data della proposta, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.

Art. 2.

Attività di ricovero

1. Nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale é garantito in spazi definiti anche prescindendo da riferimenti di comfort alberghiero.

2. Le amministrazioni aziendali devono assicurare la disponibilità di posti letto per l'attività libero--professionale programmata entro i limiti fissati dall'art. 1, comma 3, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.

3. Fermo restando la programmazione obbligatoria degli spazi e posti letto intramoenia ed i vincoli di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 662/1996, le aziende possono reperire, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità, per un periodo non superiore ad un anno, di camere di ricovero e di spazi orari per l'utilizzo di attrezzature diagnostiche e riabilitative o sale operatorie presso strutture private non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

4. In caso di accertata impossibilità di reperire spazi sufficienti o idonei in strutture private non accreditate, le aziende possono, in via eccezionale e previa autorizzazione della regione, stipulare accordi per utilizzare, per un periodo non superiore ad un anno, anche strutture totalmente o parzialmente accreditate, previa temporanea sospensiva dell'accreditamento per tutte le attività comunque svolte dalle strutture stesse.

5. L'accreditamento, sospeso durante il periodo di utilizzazione, è ripristinato di diritto, con le conseguenti incompatibilità, al termine del periodo massimo di un anno.

6. I posti letto, in tal modo reperiti, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

Attività ambulatoriale

1. Nei casi nei quali ricorra l'impossibilità di reperire in misura esauriente idonei spazi interni necessari per lo svolgimento ordinario dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, o nei casi nei quali non risulti conveniente concentrare all'interno delle proprie strutture lo svolgimento delle medesime attività, gli spazi necessari alla libera professione sono temporaneamente reperiti in strutture private non accreditate.

2. Limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali ambulatoriali fino all'allestimento di idonei spazi che rientrino nella completa disponibilità aziendale, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i direttori generali, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate o l'interesse aziendale, possono prevedere, con norma regolamentare, specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria, che abbia optato per l'esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale.

3. La disciplina transitoria sull'attività libero-professionale intramuraria, da esercitare eccezionalmente per un periodo massimo di un anno anche presso strutture private, ivi compresi gli studi o ambulatori privati, è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all'art. 1, comma 2, e le modalità di esecuzione;

b) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati;

c) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e l'importo corrisposto dall'utente è versato dal dipendente nelle casse dell'azienda;

d) una quota della tariffa è trattenuta dall'azienda in sede di riparto, come previsto dal vigente C.C.N.L. per le consulenze;

e) la gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art 3, commi 6 e 7, della 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Art. 4.

Attività di supporto

1. Il regolamento di cui all'art. 1 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, nell'ordine:

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;

b) del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero-professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero-professionale è volontaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

97A6295

DECRETO 31 luglio 1997.

Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria per gli aspetti riguardanti il personale universitario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;

Considerato che il predetto art. 4 dispone che le linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze delle didattiche e della ricerca , sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 concernente l'attività libero-professionale e l'incompatibilità del personale della dirigenza del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 con il quale sono state emanate le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria per gli aspetti rigurdanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca sono quelle stabilite dal seguente articolo.

Art. 1.

Organizzazione dell'attività intramuraria

1. I direttori generali delle aziende ospedaliere in cui operano strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, nel provvedere alla regolamentazione ed alla organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa l'attività di consulenza in conformità alle disposizioni ed alle linee guida emanate l'attività di consulenza in conformità alle disposizioni ed alle linee guida emanate ai sensi degli articoli 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 19997, n. 175, verificano, con il concorso dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia gli aspetti riguardanti le esigenze della didattica e della ricerca, in rapporto alla compatibiltà con lo stato giuridico del personale universitario.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

97A6296

DECRETO 31 luglio 1997.

Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 1992;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto legislativo 502 che disciplina i rappotti tra Servizio sanitario nazionale ed università prevedendo che l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia è regolamentato mediante specifici protocolli d'intesa fra le regioni e le università;

Ritenuto di emanare delle linee-guida per la stipula dei predetti protocolli d'intesa;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decretano:

Le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa fra le regioni e le università ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle stabilite dai seguenti articoli.

Art. 1.

1. in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni, d'intesa con le università, stabiliscono le modalità con le quali queste ultime contribuiscono, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari regionali.

Art. 2.

1. Per far assicurare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia nel rispetto delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, le università si inseriscono nell'organizzazione delle aziende sanitarie, nei modi stabiliti dalle presenti linee-guida che dovranno trovare specifica disciplina nei protocolli d'intesa.

2. Le università concordano con la regione, nell'ambito del protocollo d'intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate.

3. I policlinici universitari, costituiti in aziende dell'università, operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, in analogia ai principi fissati per aziende ospedaliere.

4. I modelli e le modalità di organizzazione delle aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia (aziende miste), sono definiti dal direttore generale delle aziende nell'ambito degli indirizzi regionali in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia.

5. Le università partecipano, con la facoltà di medicina e chirurgia, alle strutture assistenziali di tipo dipartimentale nelle quali siano presenti unità operative a direzione universitaria. L'organizzazione delle strutture dipartimentali in cui sono presenti unità operative a direzione universitaria e le procedure di nomina dei responsabili sono stabilite dal direttore generale d'intesa con il rettore.

6. Le università partecipano ai risultati della gestione delle aziende miste. A tal fine, l'organizzazione interna delle facoltà di medicina e chirurgia per quanto attiene ai fini istituzionali di integrazione tra assistenza didattica e ricerca, è stabilita dalle università in coerenza con le previsioni dei protocolli d'intesa, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali.

Art. 3.

1. In attuazione delle previsioni del piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali e nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista nonché delle disponibilità di bilancio, le aziende individuano le unità operative e le altre strutture organizzative universitarie, anche di tipo sperimentale, delle quali avvalersi per lo svolgimento di attività assistenziali.

2. L'individuazione delle unità operative in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali poste a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per le finalità didattiche del triennio clinico dovrà tenere conto del seguente criterio: livello minimo di operatività di ciascuna unità operativa (rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l'adeguata qualificazione delle strutture in relazione ai suoi compiti assistenziali, didattici e di ricerca) assicurata dal personale universitario, con il pieno coinvolgimento della componente ospedaliera.

Art. 4.

1. Il responsabile, ai fini assistenziali, delle unità operative a direzione universitaria, previste nei protocolli d'intesa e negli accordi attuativi è nominato dal direttore generale, su designazione del rettore.

2. Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unità operative conferisce altresì la responsabilità di eventuali articolazioni interne alle predette unità operative.

3. Nelle strutture organizzative (dipartimento, unità operative, moduli) che integrano personale appartenente all'organico dell'azienda e all'ordinamento universitario è garantita parità di trattamento, a parità di attività e di responsabilità, nonché di opportunità di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.

Art. 5.

1. In analogia con quanto previsto per le strutture operative dirette da personale del Servizio sanitario nazionale, l'attività assistenziale delle strutture operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche, anche quinquennali, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia, anche correlate alle modalità organizzative e gestionali.

2. Le verifiche vengono effettuate dal direttore generale secondo modalità definite nei protocolli d'intesa fra università e regione. Nel caso di valutazione negativa saranno concordati fra il direttore generale ed il rettore i provvedimenti conseguenti, anche inerenti a quanto previsto dall'art. 4.

3. Le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Non è consentito al personale universitario recedere dall' attività assistenziale.

Art. 6.

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'università sia dal Fondo sanitario regionale. Queste ultime comprendono:

a) corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla regione, previa contrattazione dei Piani annuali preventivi di attività di cui all'art. 2 comma 8, della legge n. 549/1995;

b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra regione e università, non finanziari secondo quanto previsto al punto *a)*.

2. La regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3 all'8 per cento della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio

corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività.

3. Gli oneri sostenuti dall'università per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria delle aziende e evidenziati nei rispettivi bilanci, così come devono essere evidenziati gli oneri sostenuti a favore delle attività didattiche e di ricerca. In ragione dell'impegno finanziario sostenuto dalle università per il funzionamento delle aziende, la regione riconosce la compartecipazione dell'università alle scelte gestionali delle aziende stesse, con particolare riferimento alla destinazione di eventuali avanzi di gestione.

4. Le regioni, le aziende U.L.S.S. e le aziende policlinico definiscono i piani annuali preventivi relativi alle attività assistenziali.

5. In attesa di procedere alla verifica, da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei costi sostenuti per l'attività assistenziale dalle aziende policlinico, le stesse sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale ed il relativo finanziamento, tenuto conto, da una parte, dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca e, dall'altra, degli oneri sostenuti direttamente dall'università, viene decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed il 15 per cento.

6. Al personale universitario che presta attività assistenziale nei policlinici e nelle aziende sanitarie è assicurata, da parte delle aziende con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del trattamento economico complessivo in conformità a quanto stabilito dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I criteri per la individuazione, in relazione alle attività ed alle responsabilità, del trattamento dovuto e degli istituti normativi contrattuali di carattere economico applicabili sono definiti con apposite linee guida emanate d'intesa fia i ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. In attesa della fissazione dei predetti criteri i direttori generali delle aziende possono riconoscere al personale anticipazioni in relazione alle funzioni svolte, con espressa riserva di conguaglio attivo o passivo.

7. Il monitoraggio dei protocolli d'intesa stipulati in sede regionale è effettuato da una apposita commissione paritetica con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

97A6297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1997.

Autorizzazione alla CBA Vita S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 633).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla CBA Vita S.p.a., con sede in Milano, via Cerva n. 30;

Vista l'istanza in data 28 ottobre 1996 con la quale la CBA Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta dell'11 luglio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla CBA Vita S.p.a.;

Dispone:

La CBA Vita S.p.a., con sede in Milano, via Cerva n. 30, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6278

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 741 reso nella seduta del 28 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 114 dello statuto di Ateneo è cosi integrato:

Art. 114. — La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) il diploma in informazione scientifica sul farmaco;

d) il diploma in tecniche erboristiche.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 129 del predetto statuto, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti articoli.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 130 *(Istituzione e durata nel corso di diploma).* — Presso la facoltà di farmacia dell'Università di Parma, è istituito, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 giugno 1995, il diploma universitario in tecniche erboristiche. Il diploma in parola è istituito con il concorso della facoltà di agraria della Università di Parma.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, riconoscimento ed uso delle piante officinali e dei loro derivati e preparati.

Il corso di studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 131 *(Corsi di laurea e di diploma universitari affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 130 è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario laddove esistenti o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscerà gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 132 *(Articolazione del corso degli studi).* — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi secondo quanto deliberato dal consiglio di corso di diploma, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari od integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a quindici.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale dovrà essere discusso un elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 135.

Art. 133 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 130;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 134 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

Art.135 *(Aree didattiche, contenuti didattico-formativi e relativi settori scientifico disciplinari)*.

1) *Area chimica* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A (chimica analitica), C03X (chimica generale ed inorganica), C05X (chimica organica), C07X (chimica farmaceutica), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica nelle sue diverse articolazioni, con particolare riguardo a: natura degli elementi, legami chimici, stati di aggregazione; concetti di solubilità, acidità e basicità, reattività chimica; dovrà inoltre acquisire conoscenza sui principali gruppi funzionali organici e relativa reattività, sui prodotti naturali di origine vegetale, sui fondamenti di chimica analitica.

2) *Area botanica generale e sistematica* (ore 120).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), E01A (botanica), E01B (botanica sistematica), E01C (biologia vegetale applicata).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla morfologia macro e microscopica della pianta con particolare riferimento alla struttura della cellula vegetale in quanto sito di produzione e di accumulo dei principi attivi e alle parti di pianta di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico-pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie della flora di interesse erboristico.

3) *Area biochimica e fisiologia generale* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A (biochimica), E01E (fisiologia vegetale), G07A (chimica agraria).

Lo studente deve acquisire le nozioni propedeutiche sui processi biochimici e fisiologici delle cellule vegetali; deve, inoltre, acquisire i fondamenti relativi alle funzioni dell'organismo vegetale e del suo biochimismo, orientate soprattutto alla produzione dei principi attivi.

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), G02A (agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (orticoltura e floricoltura), G04X (genetica agraria), G06A (entomologia agraria), G06B (patologia vegetale).

Lo studente deve acquisire nozioni relative alla coltivazione delle specie officinali: deve aver conoscenze adeguate di difesa delle stesse, in relazione soprattutto alle tecniche di identificazione e di controllo dei contaminanti biologici relativi all'entomologia agraria e responsabili delle principali patologie vegetali; deve acquisire informazioni sull'uso e sui rischi d'impiego di erbicidi, pesticidi, fungicidi e degli antiparassitari in genere. Deve apprendere, inoltre, gli elementi basilari adottati nel miglioramento genetico delle piante di interesse officinale.

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore).

Settore scientifico-disciplinare: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).

Lo studente deve apprendere nozioni relative alla conservazione e alla trasformazione delle specie le cui colture rivestono importanza per il mercato erboristico, in particolare di quelle che nell'ambito territoriale trovano le migliori possibilità di crescita e sviluppo.

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C07X (chimica farmaceutica), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica), G07A (chimica agraria), G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).

Lo studente deve apprendere le principali tecniche utilizzate nell'analisi e nel controllo di qualità delle piante officinali, dei loro derivati e degli eventuali inquinanti.

7) *Area farmacognosia* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E07X (farmacologia), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite, teoriche e pratiche, sul tempo e sulle modalità di raccolta delle piante officinali, su essiccamento, stabilizzazione, conservazione e trasformazione delle droghe vegetali; deve inoltre ricevere le fondamentali nozioni teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle droghe vegetali, sia allo stato fresco che essiccato, nonché quelle inerenti le loro proprietà farmaco-tossicologiche e le possibili utilizzazioni.

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire le conoscenze chimiche e biologiche connesse all'utilizzo di piante officinali e derivati in fitocosmesi e nell'alimentazione, e sulle relative tecnologie.

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X (economia ed estimo rurale), P02B (economia e gestione delle imprese).

Lo studente deve acquisire le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione di piante officinali e nella distribuzione dei prodotti ottenuti.

10) *Area legislazione* (40 ore).

Settore scientifico-disciplinare: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo).

Lo studente deve avere adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, che regolamentano il settore delle piante officinali relativamente alla coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 25 giugno 1997

Il rettore

97A6279

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università relativamente all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1994-1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995 e 8 agosto 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del corso di laurea in scienze dell'amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 maggio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, concernente la facoltà di giurisprudenza, è aggiunto il corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

Dopo l'art. 48 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

Tabella III-*bis*

Art. 1.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione giuridica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale nel campo dell'amministrazione pubblica.

2. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 2.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione comprende ventiquattro annualità d'insegnamento oltre le prove di idoneità di lingua straniera, di elementi informatici di base per la pubblica amministrazione e si conclude con un esame finale di laurea.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera e una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base per la pubblica amministrazione.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 3, e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze dell'amministrazione possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento.

Art. 3.

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

2. Il biennio propedeutico comprende dodici insegnamenti annuali fondamentali da scegliersi, in ragione di almeno uno per area, all'interno delle seguenti aree disciplinari obbligatorie e individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 di seguito indicati:

1) Area del diritto privato (N01X);

2) Area del diritto costituzionale (N08X - N09X);

3) Area del diritto amministrativo (N10X - N09X);

4) Area storico giuridica (N18X - N19X);

5) Area della scienza dell'amministrazione (Q02X);

6) Area della storia e della comparazione delle amministrazioni pubbliche (Q01C);

7) Area della finanza e della contabilità pubblica (P01C);

8) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione (P02A - P02B - P02D - Q02X);

9) Area della economia politica (P01A - P01B - P01H);

10) Area della politica economica (P01B - P01J - P01F - P01I);

11) Area della psicologia delle organizzazioni e del lavoro (M11C);

12) Area della sociologia e della metodologia delle scienze sociali (Q05A).

3. Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:

A) giuridico;

B) politico-organizzativo.

4. L'indirizzo giuridico comprende almeno dodici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo in ragione di almeno una per area:

1) Area del diritto commerciale e del diritto dell'economia (N04X - N05X);

2) Area del diritto e delle organizzazioni comunitarie e internazionali (N14X);

3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

4) Area del diritto penale (N17X);

5) Area dei metodi e delle tecniche della normazione e dell'interpretazione giuridica (N08X - N20X);

6) Area dell'informatica giuridica (N20X);

7) Area della sociologia del diritto e dell'amministrazione (N21X - Q05E);

8) Area del diritto comparato (N11X - N02X);

9) Area del diritto tributario (N13X).

5. L'indirizzo politico organizzativo comprende dodici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo, in ragione di almeno una per area:

1) Area dell'analisi delle politiche pubbliche (Q02X - Q05A);

2) Area dell'economia delle istituzioni e delle scelte pubbliche (P01B - P01C);

3) Area dell'economia della gestione e dell'organizzazione pubblica (P02A - P02B - P02D);

4) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della P.A. (P01E - S01A - S02X - S03B);

5) Area della sociologia dell'amministrazione (Q05E);

6) Area dell'organizzazione e delle politiche comunitarie (Q02X - N14X);

7) Area della storia dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali (Q04X);

8) Area della storia delle istituzioni e delle dottrine politiche ed economiche (Q01B - Q01C - P01D);

9) Area della sociologia dell'organizzazione (Q05C).

6. Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

7. La struttura didattica competente, nelle forme previste dall'ordinamento universitario, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando la possibilità di scegliere insegnamenti complementari per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, e nelle altre facoltà dell'università o di altre università, anche estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A6280

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università relativamente all'istituzione del diploma universitario in consulenza grafologica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1996;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del corso di diploma universitario in consulenza grafologica;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

nel Capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facoltà di scienze della formazione, è aggiunto il diploma universitario in consulenza grafologica.

Dopo l'art. 30, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del diploma universitario in consulenza grafologica.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN CONSULENZA GRAFOLOGICA

(Tabella XIII-*bis*)

Art. 1.

Finalità e durata del corso di diploma

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate, metodi e contenuti culturali e scientifici volti al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della consulenza grafologica.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a promuovere la conoscenza della personalità mediante l'utilizzazione di sperimentate tecniche diagnostiche, proprie delle discipline grafologiche, onde collaborare all'attività pedagogica, alla valorizzazione delle risorse umane, alla prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, gruppi e comunità, e all'amministrazione della giustizia.

Il diploma afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di consulente grafologo.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea affini - Riconoscimenti

Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in scienze dell'educazione, scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, giurisprudenza, medicina e chirurgia e filosofia.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica comprende non meno di 950 ore, di cui almeno 320 di attività svolte sotto la guida di un docente di materia professionale.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 5, dove per ciascuna area è previsto un numero minimo di moduli didattici.

Le discipline dell'area grafologica sono affidate ad esperti grafologi, con titoli accademici e scientifici ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 5.

Ordinamento didattico

Il numero dei moduli di didattica del corso non può essere, complessivamente, inferiore a 18. Ogni singolo modulo si articola su almeno 35 ore di didattica.

Al corso afferiscono le aree disciplinari appresso elencate, con il numero di moduli per ciascuna di esse indicato:

1) area professionale grafologica - insegnamenti grafologici propri della scuola affidati a esperti grafologi come disposto dall'art. 4: 11 moduli.

2) area sociologica - 2 moduli, tratti dai settori di sociologia generale (Q05A), sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B), sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) e discipline demoetnoantropologiche (M05X).

3) area pedagogica - 1 modulo, settore di pedagogia generale (M09A).

4) area psicologica - 2 moduli, tratti dai settori di psicologia generale (M10A), psicologia della sviluppo e dell'educazione (M11A), psicologia del lavoro e applicata (M11C).

I due restanti moduli possono essere liberamente scelti, sia fra le aree sopra elencate, sia fra le seguenti aree:

1) area filosofica - Settori di logica e filosofia della scienza (M07B), filosofia morale (M07C);

2) area medica - Settori di fisiologia umana (E06A), neurologia (F11B), medicina legale (F22B);

3) area giuridica - Settori di diritto processuale civile (N15X), diritto processuale penale (N16X), diritto penale (N17X), medicina legale (F22B).

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Gli esami delle discipline grafologiche di carattere pratico comportano la discussione e valutazione di elaborati scritti di analisi su grafie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso dopo aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti.

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta assegnata almeno sei mesi prima.

Art. 7.

Regolamento del corso di diploma

I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

1) i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

2) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

3) le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

4) i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A6281

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con il quale è stata definita la tabella XXIX-*ter* dell'ordinamento didattico relativamente al diploma universitario in edilizia;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questo Politecnico, volta all'istruzione del corso di diploma universitario in edilizia, indirizzo gestione, con sede in Milano;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 marzo 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo III, concernente la facoltà di architettura vengono inseriti al capitolo VIII - corso di diploma universitario in edilizia - gli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 147 relativi al corso di diploma universitario in edilizia, indirizzo gestione, con sede in Milano, con il conseguente scorrimento di quelli succesivi.

Art. 141 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario).* — Presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano è istituito il corso di diploma universitario in edilizia, indirizzo gestione, con sede a Milano.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

Il corso di diploma in edilizia fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione fra la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria per la programmazione e la gestione delle attività didattiche.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia, indirizzo gestione.

Art. 142 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

La programmazione e la disciplina per gli accessi ai corsi di studio saranno stabiliti annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà ed il consiglio di amministrazione, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e dell'art, II. 3 u) dello statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni, ai sensi della legge n. 168/1989.

Le modalità della prova di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 143 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti in trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità;

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula* che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti, sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 144 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica è organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

L'attività didattica complessiva comprende almeno 2250 ore suddivise in:

1650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica;

400 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo;

200 ore per attività di tirocinio;

apprendimento di una lingua straniera: ore da definire.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali, come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche oprivate italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore a quaranta unità.

Art. 145 *(Ordinamento didatico)*. — L'ordinamento didatico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didatico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da 1200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà ha indicato gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualità/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà ha definito gli specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti sono stati definiti in sede locale per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* al massimo per quattro moduli didattici.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Attività didattica complessiva: 1650 ore (33 moduli, 16,5 annualità);

Laboratorio/esercitazioni: 400 ore:

Tirocinio: 200 ore;

Totale: 2250 ore.

I anno di corso:

istituzioni di matematica

elementi di topografia

fondamenti di informatica

fondamenti e applicazione di geometria descrittiva

scienza e tecnologia dei materiali

elementi di scienza delle costruzioni

disegno dell'architettura

elementi di fisica tecnica

storia delle tecniche architettoniche

diritto dell'ambiente

economia e gestione delle imprese

elementi di tecnologia dell'architettura

12 moduli/600 ore

EESERCITAZIONI/LABORATORIO

100 ore

*II anno di corso**

cartografia tematica e automatica

statistica matematica

disegno automatico

organizzazione del cantiere

progetti di servizi tecnologici

tecnologie per i sistemi impiantistici

elementi di geotecnica

strutture prefabbricate (elementi di tecnica delle costruzioni)

fondamenti di estimo

estimo e contabilità dei lavori

tecnologie della produzione edilizia

programmazione e organizzazione della produzione

12 moduli/600 ore

ESERCITAZIONI/LABORATORIO

100 ore

*III anno di corso**

programmazione e costi per l'edilizia

valutazione economica dei progetti

processi e metodi della produzione edilizia

economia e gestione delle imprese

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia

controllo della qualità edilizia

diritto urbanistico

tecnologie del recupero

processi e metodi della manutenzione edilizia

9 moduli/450 ore

(*) Il consiglio del corso di diploma si riserva di apportare modifiche ai titoli degli insegnamenti qualora fossero ritenute funzionali al perfezionamento dell'offerta didattica.

ESERCITAZIONI/LABORATORIO - (da attribuire)

200 ore

ATTIVITÀ DI TIROCINIO

200 ore

Art. 146 *(Esame diploma).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal Consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 147 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 145.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 giugno 1997

Il rettore: DE MAIO

97A6207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Vietri di Potenza.

Il Ministro del tesoro, con decreto dell'11 luglio 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vietri di Potenza (Potenza) e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A6201

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montefiascone

Con decreto n. 1118 del 21 marzo 1997, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 2598, distinto in catasto del comune di Montefiascone (Viterbo) al foglio 4 particelle 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 -, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 6 giugno 1995 dall'ufficio tecnico erariale di Viterbo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

97A6199

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
—	—	—	—
992 FI	Multimet S.r.l.	Firenze	1
1202 FI	La Bottega dell'orafo di Impetatrice Vito	Greve in Chianti	4
3 PV	Fassina Pietro	Pavia	4
			1
190 VA	Manfredi S.r.l.	Varese	5

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
—	—	—
2184 AL	De Lazzari Di Lazzarin Vittorino	Casale M.
5 CZ	Filacchioni Mario	Crotone
30 CZ	Rocca Eugenio	Lamezia Terme
35 CZ	Palermo Teresa	Cerenzia
272 GE	Gaia Laura	Genova
978 MI	Negozi Richard Ginori S.r.l.	Milano
542 NA	Arigiana orafa napolitana S.n.c. di Petrazzuolo Ciro	Napoli
321 RM	SDF Felici Franco e Conti C.	Roma
819 RM	L'efesto S.n.c. di Belia Davide e C.	Roma
997 RM	Forte Marino	Roma

97A6210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 la dott.ssa Laura Restelli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Alben Soc. coop.va a r.l.», con sede in Serina frazione Bagnella loc. Prat. Algua (Bergamo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 marzo 1985, in sostituzione del rag. Antonio Aldo Brandi che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 il rag. Cosimo D'Elia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società anonima cooperativa del Muro», con sede in Avetrana (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 marzo 1985, in sostituzione del rag. Pietro Antonio Panzetta, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 26 giugno 1997 la dott.ssa Emanuela Coletti Moglia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 gennaio 1990, in sostituzione del dott. Alberto De Gregorio, dimissionario.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 il dott. Lorenzo Donato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Res - Soc. coop.va a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 aprile 1995, in sostituzione del sig. Massimiliano Michetti, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 la dott.ssa Serenella Di Donato è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Villa Fassini»,con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 aprile 1987, in sostituzione del dott. Ferdinando Flora, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 il dott. Leone Domenico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Linea verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acquarica del Capo (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 maggio 1993, in sostituzione del prof. Vito Perrone, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1997 il dott. Attilio De Nicola è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 80», con sede in Torre Annunziata (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 gennaio 1990, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Matrecano, dimissionaria.

97A6209

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Pignola e sede amministrativa nel comune di Vietri di Potenza.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 14 luglio 1997, ha nominato il dott. Luciano Di Paolo commissario straordinario ed i signori dott. Enrico Amodeo, dott. Alessandro Grange e prof. avv. Andrea Pisani Massamormile componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Pignola (Potenza) e sede amministrativa nel comune di Vietri di Potenza, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 11 luglio 1997.

97A6202

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. CNR 1252 «Impiego del 2-ciclopenten-1-one come induttore di HSP70».

L'invenzione riguarda l'impiego del 2-ciclopenten-1-one come induttore della proteina da shock termico HSP70, tramite l'attivazione del fattore trascrizionale HSF e l'induzione selettiva della trascrizione e della traduzione del gene HSP70 in cellule umane. Il 2-ciclopenten-1-one può essere utilizzato in composizioni farmaceutiche per la realizzazione di medicamenti ad attività antivirale.

Rif. CNR 1269 «Impiego del 2-ciclopenten-1-one e i suoi derivati come inibitore del fattore NF-kB».

L'invenzione riguarda l'impiego del 2-ciclopenten-1-one e dei suoi derivati come inibitori del fattore trascrizionale eucariotico NF-kB, responsabile dell'attività trascrizionale di una serie di geni codificanti per proteine coinvolte nella regolazione della risposta immunitaria e infiammatoria e nella replicazione virale. Il 2-ciclopen-

ten-1-one può essere utilizzato in composizioni farmaceutiche per la realizzazione di medicamenti ad attività anti-infiammatoria, antiproliferativa, immunosoppressiva, citoprotettiva ed antivirale.

Rif. CNR 1297 «Procedimento per l'assorbimento selettivo di ossidi di azoto».

Il brevetto riguarda un procedimento per l'assorbimento di ossidi di azoto Nox da miscele contenenti CO_2, H_2O ed eventualmente inquinanti scelti tra CO, SO_2 ed idrocarburi o loro miscele, comprendente il mettere a contatto le miscele di gas con composti di ossidi misti; detto assorbimento essendo effettuato preferibilmente in presenza di ossigeno.

Ove emergono altri interessi allo sfruttamento, contattare l'ufficio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Rif. CNR 1268 «Legati 1,3-difosfinopropanici e complessi da essi formati con metalli di transizione, loro preparazione ed uso».

Il brevetto riguarda sintesi di leganti 1,3-difosfinopropanici e complessi da essi formati, utili come catalizzatori in reazioni chimiche in ambiente acquoso, invece che in solventi organici più costosi ed inquinanti, o in sintesi polifasici in cui una fase sia acquosa o come catalizzatori eterogenei tramite loro ancoraggio sui più comuni supporti inorganici ed organici.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'ufficio traferimento innovazioni, brevetti, normativa del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

97A6203-97A6246

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 271 del 17 luglio 1997, ha nominato conservatore del registro delle imprese, a decorrere dal 1° agosto 1997, in sostituzione della dott.ssa Maria Bottero che da tale data sarà collocata a riposo, la dott.ssa Federica Ozzola, vice segretario generale della stessa camera.

97A6204

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare K01X - Elettronica, disciplina: «Elettronica industriale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A6265

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico-disciplinare B01B - Fisica - disciplina: «Fisica medica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A6266

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sottoindicata dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M01X - Storia medievale, disciplina: «Storia medievale»;

settore scientifico-disciplinare L03C - Archeologia cristiana, disciplina: «Archeologia cristiana»;

settore scientifico-disciplinare L09A - Glottologia e linguistica, disciplina: «Glottologia»;

settore scientifico-disciplinare L18A - Lingua e letteratura inglese, disciplina: «Lingua e letteratura inglese».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare V30A - Anatomia degli animali domestici, disciplina: «Anatomia topografica veterinaria»;

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6263-97A6264

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia.

settore scientifico-disciplinare L08B - Letteratura cristiana antica, Disciplina «storia della esegesi patristica».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, 341.

L'eventuale aspirante al suddetto trasferimento potrà assumere la responsabilità didattica della disciplina di «Storia della esegesi patristica» ai sensi del sopracitato art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, una volta che la stessa verrà inserita nell'ordinamento didattico della facoltà, per la cui modifica la facoltà stessa ha già attivato le relative procedure

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6260

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino) dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):

Settore F11B - Neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A6261

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia sede di Torino e medicina e chirurgia sede di Novara, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):

Settore F01X - Statistica medica e biometria;

II Facoltà di medicina e chirurgia - sede di Novara.

Settore F10X - Urologia;

Settore F13B - Odontostomatologia.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A6262

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale - settore L12E - Filologia medievale e umanistica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6258

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia e linguistica - settore L09A - Linguistica generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6259

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N08X Diritto costituzionale - Disciplina «Diritto costituzionale».

N10X Diritto amministrativo - Disciplina «Diritto amministrativo».

Facoltà di economia:

P01A Economia politica - Disciplina «Economia politica».

Facoltà di farmacia:

C07X Chimica farmaceutica - Disciplina «Chimica farmaceutica e tossicologica».

E07X Farmacologia - Disciplina «Farmacologia e farmacoterapia».

F05X Microbiologia e microbiologia clinica - Disciplina «Microbiologia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6211

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare M08A - Storia della filosofia per la disciplina: Storia della storiografia filosofica.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli documenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6257

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 898/1996 dell'11 novembre 1996», relativo alla specialità medicinale «CEFOSPORIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pagina n. 48, prima colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:», dove è scritto: «"1000" IM 1 flac 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml; A.I.C. n. 031899014 (in base 10) 0YFHD6 (in base 32); classe: "A" prezzo L. 20.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425); "500" IM flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml; A.I.C. n. 031899038 (in base 10) 0YFHDY (in base 32); classe: "A" prezzo L. 10.700, (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);», leggasi: «"1000" IM 1 flac 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml; A.I.C. n. 031899014 (in base 10) 0YFHD6 (in base 32); classe: "A" *con nota 55* prezzo L. 20.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425); "500" IM flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml; A.I.C. n. 031899038 (in base 10) 0YFHDY (in base 32); classe: "A" *con nota 55* prezzo L. 10.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);».

97A6130

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 972 del 20 dicembre 1996», relativo alla specialità medicinale «CEFID», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:», dove è scritto: «classe: "A"», leggasi: «classe: "A" *con nota 55*;».

97A6129

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 877 del 18 ottobre 1996», relativo alla specialità medicinale «IPACID», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 27, seconda colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:», «dove è scritto: «classe "A", prezzo L. 20.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).», leggasi: «classe "A" *con nota 55*, prezzo L. 20.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).».

97A6128

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997 concernente: «Approvazione della perizia di variante convenzione numero 155/90. Progetto di sviluppo impianto terme di Sepino». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 10 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 29, nella tabella allegata concernente il quadro economico, alla colonna «da aggiudicazione», dove è riportata la cifra: «*7.914*», leggasi invece: «*7.919*».

97A6206

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189